

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'anno duemilasedici (2016) il giorno ventotto (28) del mese di giugno presso la Sede Municipale di Villa Santina, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i Signori:

- Alcide DELLA NEGRA, nato a Tolmezzo il 25.03.1955, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Lauco (CF 84000150304) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

- Giulio BONANNI, nato a Raveo il 02.10.1947, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Raveo (CF 84003030305) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

- Romano POLONIA, nato a Villa Santina il 01.05.1957, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Villa Santina (CF 84000170302) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni ed hanno approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
COMUNE DI LAUCO: deliberazione n. 10 del 20.06.2016
COMUNE DI RAVEO: deliberazione n. 7 del 24.06.1916
COMUNE DI VILLA SANTINA: deliberazione n. 15 del 22.06.2016
- le Amministrazioni Comunali hanno sperimentato positivamente la gestione associata di tutti i servizi comunali in attuazione della L.R. 1/2006 e succ. mod. ed int. e che intendono continuare, tra loro, tale proficua collaborazione per tutte le funzioni ed i servizi che non transiteranno, ai sensi della L.R. 26/2014, nelle Unioni Territoriali Intercomunali o comunque sino alla data del loro effettivo trasferimento, tenuto anche conto che i tre Comuni hanno avviato il processo di fusione e nel contempo hanno deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 27 bis della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e succ. mod. ed int.;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I

Disposizioni generali (oggetto e forme di consultazione)

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0008175/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

Art. 1
(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e succ. mod. ed int. ha per oggetto la gestione in forma associata del Servizio Economico Finanziario ed in particolare:

Redazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati, verifica veridicità delle previsioni di entrata e spesa, predisposizione variazioni ed assestamento generale degli stanziamenti di bilancio, verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio, accertamento ed introito di tutte le entrate di competenza dell'ente, registrazione degli impegni ed esecuzione dei pagamenti di spese correnti e di investimento, redazione del rendiconto della gestione, gestione dei rapporti con il tesoriere e con l'organo di revisione, gestione degli adempimenti connessi alla normativa in materia di patto di stabilità/pareggio di bilancio, tenuta contabilità IVA e redazione delle relative dichiarazioni, redazione delle certificazioni di legge relative a bilancio di previsione e conto consuntivo, resa di pareri nei casi previsti dalla legge e/o regolamenti, predisposizione certificazioni fiscali e mod. 770, assunzione e gestione di mutui per il finanziamento delle opere pubbliche, controllo di gestione, armonizzazione dei regolamenti, controllo sulle società e sugli organismo partecipati, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (comprendente le attività di gestione e riscossione di tutti i tributi di competenza), attività di controllo e recupero della evasione ed elusione fiscale, gestione del contenzioso tributario, gestione sanzioni amministrative in materia di tributi locali.

Ogni altra ulteriore funzione ed adempimento attribuiti al servizio economico finanziario dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Restano in capo ad ogni singolo Comune associato la approvazione, da parte dei competenti organi, degli atti riferiti al servizio di cui al precedente comma 1, che la legge pone in capo ai medesimi, sulla base degli schemi redatti dall'ufficio comune.
3. Quale Ente capofila è individuato il Comune di Villa Santina centro di imputazione di diritti e di obblighi nei confronti dei terzi.

Art. 2

INTERNO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008175/2016 del 28/06/2016 Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA Documento Principale

(Finalità gestione associata)

1. La gestione associata è finalizzata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:
 - a. portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni al fine della loro piena valorizzazione;
 - b. promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali e della concertazione tra le parti sociali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area dei Comuni associati;
 - c. valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
 - d. qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
 - e. assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
 - f. armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni;
 - g. assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
 - h. favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

Art. 3

(Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organismo di indirizzo e governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 ed è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.
2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni associati, è validamente riunita quando siano presenti tutti i membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:
 - a) stabilire gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni individuate dall'art. 1;
 - b) controllare e vigilare sull'andamento della gestione associata e verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità stabilite;

INTERNO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008175/2016 del 28/06/2016 Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA Documento Principale

- c) esaminare ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli Enti.
4. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, il Segretario Comunale ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
 5. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente.
 6. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune capofila e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 4
(Presidente)

1. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è eletto dalla stessa nel suo seno secondo il principio della rotazione.
2. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente esso è sostituito dal Sindaco più anziano d'età.
3. Il mandato del Presidente è di un anno.
4. Il mandato del Presidente può essere rinnovato. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco il vicario convoca la Conferenza dei Sindaci entro 45 giorni per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.
6. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

Capo II

Disciplina sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

Art. 5
(Ufficio comune)

1. Per la concreta attuazione della convenzione e per ottimizzare la gestione associata secondo criteri di efficacia ed efficienza, viene costituito un ufficio comune, formato da personale assegnato funzionalmente dagli enti partecipanti. A tale ufficio viene affidato l'esercizio delle funzioni gestionali dei Comuni aderenti.
2. La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il Comune di Villa Santina che opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
3. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative potranno essere previsti sportelli e uffici distaccati presso qualsiasi sede municipale.

Art. 6
(Organizzazione dell'ufficio comune)

INTERNO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008175/2016 del 28/06/2016 Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA Documento Principale

1. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un Responsabile, qualificato, a tutti gli effetti, responsabile del procedimento al quale potrà essere attribuita la nomina di Titolare di Posizione Organizzativa.
2. Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
3. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni; gli enti convenzionati devono trasmettere all'ufficio comune tutti gli atti assunti in materia entro cinque giorni dalla loro adozione e comunque tutti gli atti necessari all'espletamento delle attività gestite dall'ufficio associato in tempi tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e delle procedure gestite.
4. Il modello organizzativo dell'ufficio comune si fonda su modalità partecipative del personale e sulla gestione dei servizi per processi, obiettivi e prodotti e quindi sull'interconnessione tra i servizi svolti previsti in tutte le convenzioni stipulate fra i Comuni associati. Al fine di dare concreta applicazione ai principi di coordinamento ed interfunzionalità, la conferenza dei responsabili di cui al successivo art. 16, provvederà a:
 - costituire gruppi di processo, ovvero le risorse umane idonee a garantire i risultati attesi;
 - individuare i responsabili dei gruppi di processo;
 - adottare ogni altra decisione funzionale alla realizzazione delle logiche organizzative di cui sopra;
 - curare i rapporti con gli amministratori dei comuni associati assicurando l'attuazione delle direttive politiche.

Art. 7

(Responsabile dell'ufficio comune)

1. Il Responsabile è nominato dal Sindaco del comune capofila, previo parere della Conferenza dei sindaci e del Segretario Comunale del Comune capofila, tra il personale di categoria D assegnato all'ufficio comune secondo i criteri della competenza professionale, in relazione alle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dei risultati conseguiti anche in precedenti incarichi.
2. Il Responsabile dell'ufficio comune cura l'attuazione del piano di lavoro dell'ufficio, elabora le proposte tecniche di realizzazione degli obiettivi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci secondo le direttive ricevute, cura la migliore ripartizione del lavoro nell'impostazione degli studi e nella

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0008175/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

elaborazione delle scelte progettuali, designa i responsabili dei procedimenti.

3. Il Responsabile dell'ufficio, è tenuto a coordinare la propria attività con i responsabili degli altri uffici comuni e con i referenti individuati dai comuni associati ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture degli enti stessi, utili per l'esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai responsabili degli uffici unici o ai referenti degli altri comuni, cointeressati ai procedimenti svolti dall'ufficio associato.

Art. 8

(Funzionamento dell'ufficio comune)

1. All'ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione.
2. L'ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività di cui al precedente articolo 1.
3. Al Responsabile sono attribuiti tutti i compiti, compresi l'adozione di tutti gli atti con valenza esterna, ed i provvedimenti amministrativi concernenti l'ufficio comune, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
4. L'ufficio comune assicurerà il costante ed adeguato aggiornamento legislativo, l'informatizzazione delle procedure e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure assegnate, il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni associati e interessati dalle attività svolte dall'ufficio comune.
5. I meccanismi operativi necessari al funzionamento dell'ufficio comune e gli altri aspetti funzionali qui non regolati, vengono disciplinati in sede di regolamentazione interna, che, in quanto atti di gestione, sono adottati dal Responsabile dell'ufficio, sentita la Conferenza dei Responsabili.

Art. 9

(Risorse umane)

1. L'ufficio comune è composto dal personale in servizio messo a disposizione dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni previamente incaricati anche ai sensi dell'art. 110 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.
2. L'assegnazione all'ufficio comune, che potrà essere totale o parziale, viene effettuata mediante atti di gestione emanati con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 del Decr. Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed int.

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0008175/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

3. Il personale viene messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, attraverso lo strumento dell'assegnazione temporanea, totale o parziale, all'ente capofila, ai sensi dell'art. 2104 c. c.
4. L'assegnazione di cui al presente articolo non comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro, né modifiche giuridiche del rapporto originario e quindi il vincolo di dipendenza organica continua a permanere con l'ente di provenienza, fermo restando che i lavoratori dipendono gerarchicamente dal responsabile dell'ufficio comune ove sono assegnati.
5. E' comunque garantita la parità di trattamento tra i dipendenti assegnati all'ufficio comune e il personale degli enti associati.
6. Il personale assegnato, nei limiti delle proprie fungibilità professionali, presta la propria collaborazione nello spirito della unicità della struttura organica facente capo ad una gestione associata, ed è quindi, utilizzato secondo le esigenze dell'interesse generale, fuori dalla unicità della collocazione in uno specifico servizio.
7. Nei casi in cui il personale assegnato all'ufficio comune faccia parte di più gruppi di processo coordinati da diverso responsabile, l'esercizio delle funzioni di direzione e gestione del personale restano in capo al Responsabile dell'ufficio comune ove il dipendente è maggiormente impegnato. Detto Responsabile provvederà ad emanare gli atti di competenza relativi alla gestione del rapporto, sentito il parere degli altri Responsabili interessati.
8. Per quanto qui non disciplinato in materia di gestione del rapporto di lavoro e delle risorse relative al salario accessorio, si rinvia a quanto previsto dai contratti collettivi regionali di lavoro vigenti nel tempo.

Art. 10

(Delega delle funzioni)

1. Per lo svolgimento di parte delle funzioni di cui all'art. 1, il Comune capofila potrà avvalersi degli appositi uffici comunitari istituiti presso la Comunità Montana della Carnia o dell'UTI della Carnia.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i rapporti saranno regolati da apposita convenzione e successive delegazioni convenzionali intersoggettive a cura del responsabile dell'ufficio comune.

Capo III

Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 11

(Durata della convenzione)

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0008175/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

1. La durata della convenzione è stabilita fino al 31.12.2019 e con decorrenza dal 01.07.2016.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.
3. Nel caso in cui, in relazione alla costituzione delle Unioni Territoriali dei comuni, le funzioni ed i servizi previsti all'art. 1 vengano esercitati dalle UTI della Carnia, la presente convenzione si intenderà risolta senza necessità di adozione di ulteriori atti, a decorrere dalla data di avvio dell'esercizio delle stesse da parte dell'UTI.
4. Qualora l'UTI eserciti solo alcune delle funzioni e dei servizi previsti dall'art. 1, per questi ultimi la convenzione cesserà di avere effetto a decorrere dalla data di avvio dell'esercizio delle stesse da parte dell'UTI.

Art. 12

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi.
2. Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il trenta di settembre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli Comunali di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 13

(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. Le proposte di modificazione dovranno essere presentate preventivamente alla Conferenza dei sindaci che rilascerà il proprio parere in merito, sentito il Responsabile dell'ufficio ed il Segretario Comunale del comune capofila.
3. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione.

INTERNO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008175/2016 del 28/06/2016 Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA Documento Principale

4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 14

(Rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse da affidare al Comune capofila da parte delle rispettive Giunte Comunali, sono definite in via preventiva dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Responsabile dell'ufficio comune.
2. Il costo dei servizi forniti, da ripartire fra tutti i Comuni associati sarà stabilito sulla base del costo di funzionamento, determinato in via preventiva ed approvato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci e potrà essere soggetto a rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, cui seguirà l'adozione degli occorrenti atti da parte degli organi di gestione.
3. I criteri generali che dovranno essere osservati nelle modalità di determinazione del riparto, modificabili su conforme decisione della Conferenza dei Sindaci, sono i seguenti:
 - ✓ 50% in relazione alla superficie del territorio di ogni comune;
 - ✓ 50% in relazione alla popolazione residente in ogni comune, al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - a. i costi relativi al trattamento economico della Posizione Organizzativa operante nell'ambito organizzativo dell'ufficio comune di cui all'art. 5, vengono suddivisi in tra gli enti associati secondo i sopra indicati criteri;
 - b. i costi riferiti ad attività rivolte a categorie di utenti verranno ripartiti per il 50% in relazione alla superficie del territorio di ogni comune e per il 50% in relazione al numero degli utenti interessati di ogni comune;
 - c. i costi riferiti ad attività specifiche, non interessanti tutti i comuni associati, o esclusive di un singolo ente, vengono imputati al Comune/i interessato/i;
4. I Comuni individuano annualmente le risorse da attribuire al Comune capofila in sede di approvazione del bilancio di previsione e provvedono a liquidarle al comune capofila con le modalità e scadenze previste dalla Conferenza dei sindaci.
5. Il Responsabile dell'ufficio associato, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette ai Comuni associati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini del versamento di eventuali somme a

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0008175/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

conguaglio o rimborso e ai fini della rideterminazione delle eventuali somme a conguaglio.

6. Il riparto degli oneri e delle spese relative ai servizi in appalto affidati in modo indifferenziato per i comuni aderenti, qualora non fossero attribuibili esattamente a ciascun ente, sarà di volta in volta concordato dai comuni associati in sede di Conferenza dei sindaci.
7. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al comune capofila entro i termini stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci.
8. Le Parti danno atto che le somme poste a carico del Comune capofila, si concretizzano in una "provista finanziaria" necessaria a garantire il funzionamento dell'ufficio comune e non in un corrispettivo per le prestazioni fornite dallo stesso.

Art. 15
(Beni e strutture)

1. L'ente presso cui l'ufficio comune è costituito, ovvero ove sono ubicate le sedi operative, provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
2. I Comuni convenzionati, per l'esercizio della gestione associata, dovranno concorrere alla dotazione dei beni mobili e immobili, con propri arredi ed attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. I beni strumentali utilizzati ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
4. I beni strumentali acquistati dall'ente capofila per l'ufficio comune, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei comuni aderenti secondo le quote di partecipazione alla spesa. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la Conferenza procederà a maggioranza.

Capo IV
Norme transitorie

Art. 16

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0008175/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

(Unicità delle forme di consultazione e di coordinamento)

1. In considerazione che i Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina hanno stabilito di gestire in forma associata una pluralità di funzioni e servizi, oltre a quelli previsti dalla presente convenzione, viene stabilito che la Conferenza dei Sindaci prevista al precedente art. 3 sarà unica a valere per tutte le convenzioni e conseguentemente anche il Presidente previsto al precedente art. 4, annualmente eletto, sarà unico per tutte le convenzioni.
2. Ai fini di assicurare il raccordo ed il coordinamento delle attività dei singoli servizi associati e per svolgere funzioni di impulso e di verifica nei confronti degli uffici comuni, è costituita la Conferenza dei Responsabili formata dai Responsabili degli Uffici Comuni di tutte le convenzioni in essere per i Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina e dai Segretari Comunali dei Comuni convenzionati.
3. Il Segretario Comunale del Comune capofila presiede la Conferenza dei responsabili, assicura il coordinamento operativo, definisce le competenze, interviene in caso di inerzia o impossibilità a provvedere da parte del responsabile dell'ufficio unico, procederà a dirimere le questioni e le problematiche che dovessero insorgere tra i responsabili.

Capo V Disposizioni Finali

Art. 17 (Controversie)

1. Ogni controversia tra i comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
 - uno nominato dal comune o comuni avanzanti contestazioni;
 - uno dalla Conferenza dei Sindaci;
 - il terzo di comune accordo fra i comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 18 (Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed int., avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0008175/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati, il responsabile dell'ufficio comune.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 19
(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di LAUCO
Il SINDACO Sig. Alcide DELLA NEGRA _____

Per il Comune di RAVEO
Il SINDACO Sig. Giulio BONANNI _____

Per il Comune di VILLA SANTINA
Il SINDACO Sig. Romano POLONIA _____

INTERNO	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE Protocollo	Protocollo N. 0008175/2016 del 28/06/2016 Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA Documento Principale